

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Indirizzo segretariato: ACT / Via delle Aie 17, 6900 Lugano

Segretario:

☎ 091 972 43 41

e-mail ass.comuniTI@bluewin.ch

web www.comuniticinesi.ch

Studio del Cancelliere

REG. 05 OTT. 2023

Trasmesso a:

SG GS

005784

Posta A

Lodevole

Consiglio di Stato del Cantone Ticino

Residenza Governativa

Piazza del Governo

CH - 6501 Bellinzona

Lugano, 03 ottobre 2023

Avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm)

Gentile Signora ed Egregi Signori Consiglieri di Stato,

L'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) ha preso atto della procedura di messa in consultazione concernente l'avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm) e presenta le seguenti osservazioni.

Vengono di seguito elencati gli articoli del nuovo Regolamento che coinvolgono i Comuni e sui quali ACT prende posizione. Si fanno altresì dei commenti di carattere generale.

Art.2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura

ACT rimarca come sia fondamentale fin da subito definire chiaramente quale tipologia di canale di trasmissione andrà usato. Nel commentario infatti si parla di utilizzare due piattaforme riconosciute (PrivaSphere e IncaMail) e poi che si lascia aperta la possibilità di usufruire di altri canali (per esempio un formulario sul sito Internet o un indirizzo di posta elettronica non protetto). Troviamo poco coerente questo dualismo e che potrebbe generare delle confusioni operative. A nostro modo di vedere va indicata chiaramente una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura.

E poi cosa si intende concretamente con "formulario sul sito Internet"? A livello di protezione dei dati è poi possibile adottare un indirizzo di posta elettronica non protetto?

Art. 3 Ammissibilità della comunicazione per via elettronica

Anche per questo articolo troviamo che sia corretto, più coerente e meno complesso indicare subito e per tutti senza eccezioni il fatto di definire in anticipo la modalità di rendere (o meno) obbligatoria la comunicazione elettronica. Lasciare l'opzione alla singola autorità crediamo possa generare molta

confusione e oneri amministrativi supplementari, ritardando le comunicazioni tra autorità su decisioni e informazioni che di solito invece sono immediate.

Art. 4 Informazioni necessarie alla comunicazione elettronica

Per questo lungo articolo si riprende quanto indicato in precedenza per quanto concerne la lettera c). Rimarchiamo pure come per la lettera d), nel relativo commentario viene indicato che “in genere i PDF di tipo A o PDF, ma può essere anche qualsiasi altro formato a dipendenza delle esigenze delle entità amministrative.” Cosa si intende in particolare con questa ultima frase?

Si ricorda che un PDF normale o un altro tipo di formato risulterebbe difficile da conservare a livello archivistico. Oltretutto lo standard PDF/A è suddiviso in due parti. Solo il PDF/A-1 è approvato, ed è suddiviso in due livelli: il PDF/A-1a massimo richiesto dallo standard ed il PDF/A-1b minimo richiesto dallo standard. Questa specificità andrebbe indicata per esteso nel testo di legge.

Anche in questo caso crediamo sia meglio definire in maniera univoca e chiara il formato di dato autorizzato che l'autorità deve utilizzare nelle sue comunicazioni.

Art. 7 Firma

Nell'ambito dell'art. 7 si fa presente come gli aventi diritto di firma dei vari uffici amministrativi debbano potere avere le necessarie autorizzazioni per le firme elettroniche. Oltre a ciò è importante sottolineare la recente entrata in vigore della nuova Legge sulla protezione dei dati che disciplina in maniera precisa il contesto, l'applicabilità e la validità delle firme elettroniche (e relativi certificati di sicurezza). Si rende pure attenti che i tempi di comunicazione si possono allungare nel caso, come viene citato nel rapporto esplicativo, della mancanza di una firma prescritta oppure che il documento debba essere firmato a mano e inviato per posta tradizionale (anche se ciò è un po' in contraddizione con la volontà di rendere digitali le comunicazioni tra autorità).

Considerazioni generali

Posto che i processi e le comunicazioni interne alle amministrazioni pubbliche dovranno diventare, presto o tardi, digitali facciamo tuttavia osservare che gli oneri amministrativi e finanziari a carico dei Comuni aumentano ogni volta che si introducono delle nuove modifiche legislative che toccano i Comuni. Anche per la presente modifica vi saranno dei maggiori oneri per gli enti pubblici locali, basti pensare allo sviluppo della firma elettronica e dei PDF certificati e legalizzati (con conseguente incarico a ditte esterne) che comportano ulteriori meccanismi di adattamento dell'amministrazione comunale in ambito informatico e di crittografia e sicurezza dei dati.

Facciamo inoltre osservare che oltre alla presente consultazione sono state introdotte, almeno parzialmente, delle digitalizzazioni delle procedure in altri settori ed ambiti. Pensiamo, ad esempio alla documentazione nell'ambito delle procedure pianificatorie di approvazione da parte del Consiglio comunale e quindi di pubblicazione a seguito delle relative decisioni.

Siamo pure giunti a conoscenza che il Cantone ha promosso un sondaggio “Aiutateci a costruire il Ticino digitale di domani”. Fino ad oggi i Comuni sono stati poco coinvolti nei processi di digitalizzazione e questi vengono implementati dai Comuni senza potere fornire la minima osservazione. Oltretutto sembra che ogni Dipartimento segua una propria strategia e soprattutto non esiste un documento di strategia digitale che il Cantone si pone l'obiettivo di perseguire (con o senza i Comuni).

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

L'Associazione dei Comuni Svizzeri ha promosso un articolo molto interessante sulla digitalizzazione dei Cantoni (<https://www.chgemeinden.ch/it/rivista/>). Figura che il Canton Ticino ha allestito una strategia di digitalizzazione con i Comuni. Fatto che ad ACT ed ai Comuni non risulta, se non quanto era stato presentato dalla delegata cantonale alla trasformazione digitale durante la Piattaforma Cantone-Comuni del 24 maggio 2023. Pertanto per i Comuni è estremamente difficile iniziare qualsiasi strategia di digitalizzazione perché corrono il rischio di doverla rivedere a fronte dei cambiamenti che il Cantone imporrà ai Comuni. Tutto questo, facile ad immaginare, porta a dei grossi oneri amministrativi per i Comuni.

ACT è a conoscenza che altri Cantoni hanno promosso delle strategie in questo contesto e che vi sono esempi molto concreti (e di fatto già conclusi) su quello che dovrebbe essere il risultato finale. A titolo di esempio segnaliamo quanto fatto dal Canton Soletta (<https://digital.so.ch/>), dove in uno sportello digitale (<https://my.so.ch/Pages/Default.aspx>) il cittadino ha la possibilità di completare diverse procedure o di accedere a molti dati.

ACT ritiene che la migliore soluzione sia quella di portare a termine i lavori in tempi rapidi del gruppo di lavoro costituito di recente tra il Cantone ed i Comuni (Comitato politico trasformazione digitale dell'AC). In proposito ricordiamo che i due rappresentanti dei Comuni sono Giona Pifferi (Sindaco di Vico Morcote) e Noris Guarisco (Municipale di Riva San Vitale).

In attesa di un vostro riscontro, vogliate gradire On.li membri del Consiglio di Stato, i nostri più cordiali saluti.

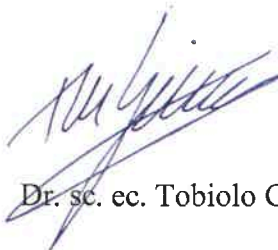
Per l'Associazione dei Comuni Ticinesi

Il Presidente



Avv. Felice Dafond

Il Segretario



Dr. sc. ec. Tobiola Gianella



Comune di Airolo



Via San Gottardo 85
6780 Airolo

www.comuneairolo.ch
[mail: comune@airolo.ch](mailto:comune@airolo.ch)

telefono 091 873 81 20
IBAN: CH81 0900 0000 6500 0694 0

Cancelleria dello Stato
Piazza Governo 6
6500 Bellinzona

Invio a: can-cgcs@ti.ch

Ris. Mun. 3160 del 26.09.2023

Airolo, 6 ottobre 2023 - dp

Consultazione Avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm)

Gentili signore, Egregi signori,

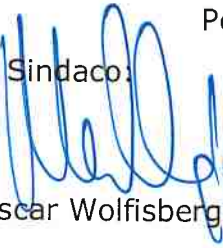
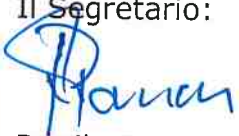
abbiamo preso nota dell'avamprogetto in esame e delle osservazioni dell'ACT, che in generale condividiamo e facciamo nostre.

Ci chiediamo se non sia il caso di introdurre un unico sistema da mettere a disposizione di tutti gli enti pubblici, a cui poter aderire o meno.

A preoccupare è la tendenza sempre più marcata di addossare nuovi compiti ai Comuni (con i relativi oneri finanziari che ciò comporta) a seguito delle frequenti modifiche legislative.

Ringraziandovi per averci interpellato, vi porgiamo i migliori saluti.

Per il Municipio:

Il Sindaco:		Il Segretario:	
Oscar Wolfisberg		Danilo Passera	

Copia: - ass.comuniti@bluewin.ch

Da: [Giuseppe Allegri](#)
A: [can-cgcs](#)
Cc: [Désirée Calderoni](#)
Oggetto: Avamprogetto di Regolamento sulla comunicazione per via elettronica - Avvio della procedura di consultazione
Data: venerdì, 22 settembre 2023 11:53:47
Allegati: [image001.png](#)

Buongiorno, di seguito le mie osservazioni:

Art. 4 cpv.1

MODIFICA PROPOSTA - (ritengo che il concetto di “pubblicazione su internet” sia troppo generico. Specificherei).

¹Le informazioni necessarie alla comunicazione di atti in forma elettronica vanno pubblicate ~~su internet~~ all'interno del sito istituzionale (o ufficiale) di ciascun comune.

Art. 5 cpv 5

MODIFICA PROPOSTA

¹Le parti comunicano i loro atti scritti e gli allegati nel formato autorizzato, per il canale di comunicazione utilizzato, secondo le informazioni pubblicate ~~su Internet~~ conformemente all'articolo 4.

Cordiali saluti

Giuseppe Allegri



Arbedo-Castione

Giuseppe Allegri
Segretario comunale
Tel. +41 91 820 11 40



Spettabile
Consiglio di Stato

Trasmissione e-mail
Can-cgcs@ti.ch

v. rif.
n. rif. AL/sc
Risoluzione municipale no. 2253
Ascona, 11 ottobre 2023

**Avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via
elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-
LPamm) - Procedura di consultazione**

Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

facciamo seguito al vostro cortese scritto del 9 agosto scorso
concernente la tematica in oggetto il quale ha ritenuto tutta
la nostra attenzione.

Teniamo a comunicarvi che il Municipio del Borgo di Ascona non
ha particolari osservazioni da formulare cosciente in merito
al nuovo regolamento qui in discussione.

Trattandosi in ultima istanza di una libera scelta degli enti
locali se aderire o meno a determinate procedure nulla osta a
che il regolamento venga approvato così come presentato fermo
restando che alcuni punti vanno chiariti ed approfonditi e
facciamo in particolare seguito alla presa di posizione
dell'ACT.

Qualora il regolamento entrerà in vigore invitiamo fin d'ora
il Consiglio di Stato a farsi promotore di un'adeguata
informazione e formazione degli enti locali così da facilitare
e stimolare il passaggio alla comunicazione per via elettronica
in ambito di procedimenti amministrativi.

Con cordiali saluti.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. med. Luca Pissoglio

PIAZZA SAN PIETRO 1

CASELLA POSTALE

6612 ASCONA

TEL 091 759 80 00

FAX 091 759 80 19

cancelleria@ascona.ch



Il Vice-Segretario:

Andrea Luraschi



Dicastero amministrazione generale

Servizi centrali

Servizio giuridico
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
giuridico@bellinzona.ch

Funzionario incaricato
Alessandra Sartore Marazzi

Servizio giuridico

Lodevole
Consiglio di Stato del Cantone Ticino
6501 Bellinzona

via e-mail a: can-cgsc@ti.ch

6 ottobre 2023

Consultazione avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm)

Egregio Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri di Stato,

preso atto della documentazione posta in consultazione e concernente l'avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito dei procedimenti amministrativi, esprimiamo un parere sostanzialmente positivo, essendo la normativa l'attesa concretizzazione di un principio ancorato nella Legge cantonale sulla procedura amministrativa ormai da diversi anni.

Questo regolamento si inserisce nel più vasto processo di digitalizzazione dei servizi, in corso anche negli enti pubblici comunali, a favore soprattutto del cittadino. L'adesione a questa trasformazione non è, per ovvi motivi, univoca, ma la digitalizzazione della società avanza in modo rapido e l'obiettivo comune deve senz'altro quindi essere quello di semplificare i rapporti tra cittadinanza ed enti pubblici attraverso le opportunità offerte dalla digitalizzazione, benché la sua concretizzazione, e i documenti in consultazione lo dimostrano, non è esente da interrogativi (in questo senso le perplessità sollevate dall'Associazione dei Comuni Ticinesi con presa di posizione 03 ottobre 2023, appaiono legittime). Questo sebbene il progetto di regolamento in esame si ispiri all'ordinanza del 18 giugno 2010 del Consiglio federale sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi.

Nel complesso il Municipio ritiene che il Cantone sia riuscito nel non facile esercizio di codificazione della materia, dove da un lato occorre garantire il rispetto di determinati principi in relazione al momento della notificazione, della protezione dei dati, delle modalità di trasmissione, ecc. e, dall'altro, lasciare spazio alla fase di messa in pratica, con la consapevolezza che il ricorso alla comunicazione elettronica avrà carattere facoltativo e non sostituirà i canali tradizionali. La normativa potrà senz'altro evolvere ed essere adeguata con opportuna celerità qualora le disposizioni appaiano necessitare di correttivi e/o complementi.

Con i migliori saluti.

Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
Il Segretario
Philippe Bernasconi

Il Municipio

Comune di

B i a s c a



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Funzionario
Telefono
E-mail

Biasca
Rif

20 ottobre 2023
RM 18.10.2023 // 3843
lett. no. 2023.04957

Trasmesso unicamente via email

Spettabile
Servizi amministrativi
del Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

can-cgcs@ti.ch

**Avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di
procedimenti amministrativi (RCE-LPAmM)
Avvio della procedura di consultazione**

Gentili signore,
Egregi signori,

con riferimento a quanto in oggetto siamo a comunicarvi che lo scrivente Municipio nella seduta del 18 ottobre 2023 ha preso atto della risoluzione governativa 3747 del 9 agosto 2023 e al riguardo non ha particolari osservazioni sul regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAmM) posto in consultazione.

L'Esecutivo comunale condivide le osservazioni espresse dall'Associazione dei Comuni Ticinesi con lettera del 3 ottobre 2023 e in particolare quelle contenute nelle considerazioni generali.

A disposizione per qualsiasi informazione, vi presentiamo i nostri migliori saluti.

Per il Municipio:

il Sindaco

Loris Galbusera



il Vice Segretario

Alessandro Bianchi

Da: [Castel San Pietro - Finanze](#)
A: [can-cgcs](#)
Cc: [Castel San Pietro - Segretario](#)
Oggetto: Consultazione Avamprogetto RCE-LPAm
Data: martedì, 10 ottobre 2023 11:52:57
Allegati: [image001.png](#)
[image004.png](#)

Egregi Signori,
il Municipio di Castel San Pietro, nella sua ultima seduta del 09 ottobre u.s., in riferimento alla procedura di consultazione dell'avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm) ha deciso di sostenere la presa di posizione allestita dall'Associazione dei Comuni Ticinesi inoltrata al Consiglio di Stato in data 03 ottobre.

Sperando nella vostra presa in considerazione di quanto sopra esposto, l'occasione è gradita per porgervi distinti saluti.

Federico Grand

Vicesegretario / Servizi finanziari
6874 Castel San Pietro
Telefono +41(0)91.646.15.62
Fax +41(0)91.646.89.24
finanze@castelsanpietro.ch
www.castelsanpietro.ch

I contenuti di questa e-mail non impegnano ufficialmente il comune di Castel San Pietro verso i suoi destinatari. Si declina ogni responsabilità per i danni derivanti da mancanza di riservatezza, manipolazioni di contenuto e mittente, errori, virus, ecc. Chiunque ricevesse questo messaggio (o una sua copia) per errore è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente, eliminando definitivamente l'originale, senza distribuire, copiare, inoltrare o fare altrimenti uso dello stesso.

Da: [Municipio Gordola](#)
A: [can-cgcs](#)
Oggetto: Avamprogetto RCE-LPAm - procedura di consultazione
Data: martedì, 3 ottobre 2023 17:44:21

Egregi Signori,

In merito alla procedura di consultazione da voi avviata sull'avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi, vi informiamo che il nostro Municipio non ha formulato osservazioni al riguardo (RM 2967 del 02.10.2023).

Vi ringraziamo e vi salutiamo cordialmente.

Floriana Piffero

Cancelleria

Comune di Gordola
Municipio

Via San Gottardo 44 6596 Gordola

Tel.: +41 91 735 16 10

Fax: +41 91 735 16 12

Email: floriana.piffero@gordola.ch

Website: www.gordola.ch

Da: [Comune di Isonne](#)
A: [can-cgcs](#)
Oggetto: Avamprogetto regolamento comunicazione per via elettronica
Data: giovedì, 19 ottobre 2023 15:43:21
Allegati: [image001.png](#)
Importanza: Alta

Egregi Signori,

innanzitutto ci scusiamo per il ritardo con diamo seguito alla vostra richiesta di parere.

Con la presente vi comunico che il Municipio di Isonne, con RM 310/2023, ha deciso di allinearsi a quanto comunicatovi dall'Ente Regionale di Sviluppo del Luganese nelle scorse settimane.

Con distinta stima

per la Cancelleria Comunale

Il Segretario:

Pierre Zanelli



isonne.ch
Comune di Isonne

Comune di Isonne
CH - 6810 Isonne

Tel. +41 91 946 12 72

Fax +41 91 946 47 63

E-mail: cancelleria@isonne.ch

I contenuti di questa e-mail non impegnano ufficialmente il Comune di Isonne verso i suoi destinatari. Si declina ogni responsabilità per i danni derivanti da mancanza di riservatezza, manipolazioni di contenuto e mittente, errori, virus, ecc. Chiunque ricevesse questo messaggio (o una sua copia) per errore è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente, eliminando definitivamente l'originale, senza distribuire, copiare, inoltrare o fare altrimenti uso dello stesso.

Da: [De Gasparo Martin](#)
A: [can-cgcs](#)
Cc: [Filliger Giacomo](#)
Oggetto: Avamprogetto regolamento sulla comunicazione per via elettronica in procedimenti amministrativi (RCE-LPAm)
Data: mercoledì, 4 ottobre 2023 13:54:29
Allegati: [image001.png](#)
[Osservazioni Avamprogetto RCE-LPAm trasmesse al CdS.pdf](#)

Egregi signori e gentili signore,
Lodevole ufficio,

con riferimento all'oggetto a margine e richiamata la vostra comunicazione 9 agosto 2023, in allegato alla presente sono a trasmettervi le osservazioni formulate per il Comune di Locarno nell'ambito della procedura di consultazione.

A disposizione per ogni eventualità, porgo i miei migliori saluti.

Martin De Gasparo



Città
di Locarno



Salvaguarda l'ambiente: stampa questo messaggio soltanto se è veramente necessario!

De Gasparo Martin
Piazza Grande 18
CH-6600 Locarno

www.locarno.ch

Articolo (RCE-LPAmM)	Commento
Oggetto e campo di applicazione Art. 1 ¹ Il presente regolamento disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra una parte e un'autorità amministrativa nell'ambito di un procedimento retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmM). ² Il presente regolamento è applicabile alla comunicazione di: a) atti scritti in vista dell'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 2 LPAmM; b) decisioni ai sensi dell'articolo 2 LPAmM.	Si ritiene che la definizione di “atti scritti” di cui al cpv. 2, lett. a possa sfociare in difficoltà d'interpretazione e di applicazione.
Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura Art. 2 Sono riconosciute le piattaforme di trasmissione riconosciute conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010.	Sono previste misure per assicurare che la trasmissione di atti tramite piattaforme avvenga in modo sicuro per il ricevente? (si pensi in particolare alle insidie legati agli abusi informatici). In generale, quali conseguenze sul piano informatico, strutturale e tecnico sono da attendersi per i Comuni eventualmente interessati dall'implementazione di questa metodologia di comunicazione?
Ammissibilità della comunicazione per via elettronica Art. 3 ¹ Ciascuna autorità decide se ammettere la comunicazione per via elettronica. ² L'autorità che ammette la comunicazione per via elettronica degli atti scritti indica un recapito elettronico secondo l'articolo 4. ³ Essa informa la Cancelleria dello Stato.	Fermo restando quanto si indica al punto seguente, sarebbe utile che venga stilata da parte del Cantone una lista centralizzata di tutte le Autorità amministrative che ammettono la comunicazione per via elettronica, pubblicata sul sito del cantone. Nella lista, come permesso nell'ordinanza federale del 18 giugno 2010 (RS 172.021.2, art. 3 cpv. 3), le Autorità giudiziarie possono escludere, mediante iscrizione, alcuni procedimenti in cui vengono trattate informazioni segrete o confidenziali Come indicato all'art. 4 sarebbe opportuno imporre l'utilizzo di una piattaforma riconosciuta.
Informazioni necessarie alla comunicazione elettronica Art. 4 ¹ Le informazioni necessarie alla comunicazione di atti in forma elettronica vanno pubblicate su Internet. ² Per ogni autorità vanno indicate le seguenti informazioni: a) l'indirizzo elettronico; b) gli indirizzi ammessi per la trasmissione per via elettronica; c) i canali di comunicazione autorizzati; d) i formati di dati autorizzati per la comunicazione; e) singoli tipi di atti da trasmettere, oltre che per via elettronica, anche su carta; f) l'indirizzo al quale figurano i certificati muniti di chiavi crittografiche pubbliche che devono essere utilizzati per la cifratura di atti scritti trasmessi all'autorità e per la verifica della firma elettronica dell'autorità. ³ La Cancelleria dello Stato può disciplinare la registrazione e l'aggiornamento delle iscrizioni.	È auspicabile che venga introdotta un'unica piattaforma riconosciuta per tutte le Autorità perlomeno a livello cantonale. Perlomeno sarebbe opportuno che l'utilizzo di una piattaforma riconosciuta sia imposto nell'ambito di procedimenti giudiziari in ambito amministrativo. Ciò renderebbe più sicura, e semplice, la procedura per il cittadino. Inoltre nel rapporto esplicativo, a pagina 2, viene scritto che le autorità non possono essere chiamate a rispondere per gli atti scritti comunicati in ritardo in seguito alla temporanea inaccessibilità della lista con tutti gli indirizzi e informazioni per trasmettere elettronicamente un atto all'autorità: motivo in più per definire nell'ordinanza una piattaforma unica da utilizzare. Come indicato in precedenza, è auspicata una lista centralizzata pubblicata sul sito del Cantone, la formulazione aperta crea solo confusione. La lista deve specificare se la comunicazione elettronica è ammessa per tutti i procedimenti amministrativi dinnanzi l'Autorità giudiziaria o se vi sono delle eccezioni. Nei canali di comunicazione autorizzati (let. c) andrebbe ad ogni modo specificato “quali una piattaforma di trasmissione riconosciuta, il sito internet per trasmettere online atti scritti o l'indirizzo di posta elettronica non protetto”, esattamente come l'Ordinanza federale sopra citata.

	Sarebbe inoltre opportuno che per i mezzi e i sistemi di trasmissione autorizzati vengano posti perlomeno delle condizioni minime che essi devono rispettare (cfr. commento all'art. 6), esplicitando quindi una definizione di primo livello direttamente nel Regolamento. Questo nel caso non dovesse essere prevista una piattaforma unica nel Regolamento, come invece ci si auspica.
Formato Art. 5 ¹Le parti comunicano i loro atti scritti e gli allegati nel formato autorizzato, per il canale di comunicazione utilizzato, secondo le informazioni pubblicate su Internet conformemente all'articolo 4. ²Se non riesce a leggere un atto scritto o gli allegati, l'autorità concede alla parte un breve termine per: a) ritrasmettere l'atto scritto o gli allegati nel formato stabilito dall'autorità; o b) trasmettere, dopo averli stampati, tutto l'atto scritto e gli allegati o soltanto una parte di esso, secondo le modalità previste dall'articolo 10 capoverso 1 LPAm. ³Se per la comunicazione non è usata una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l'autorità provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la trasmissione nei canali di comunicazione autorizzati. L'invio trasmesso per posta elettronica usuale va cifrato con il codice di cifratura pubblico indicato nella lista.	Il cpv. 2 dovrebbe essere precisato, prevedendo anche il caso in cui l'autorità non riesce ad aprire l'allegato e il caso in cui l'atto è in un formato non autorizzato. Il cpv. 2 let. b andrebbe riformulato. Andrebbe specificato che l'autorità assegna un termine adeguato per porre rimedio con indicazione delle conseguenze in caso di mancato rispetto dello stesso conformemente all'art. 12 cpv. 1 LPAm. Si ritiene opportuno, per tutte le fattispecie di impossibilità di lettura e apertura, prevedere regole sui termini suppletivi e sulle conseguenze nel mancato ossequio (irricevibilità). Cpv. 3: si ritiene che la comunicazione mediante piattaforme non riconosciute sia foriera di insidie e difficoltà nonché di aggravii ulteriori per l'autorità. Il commento all'art. 4 vale <i>mutatis mutandis</i> per l'art. 5: sarebbe meglio prevedere già un formato elettronico unico da utilizzare davanti a tutte le autorità cantonali.
Termini Art. 6 ¹Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti in un procedimento rilascia la ricevuta che attesta il ricevimento dell'atto scritto a destinazione dell'autorità (ricevuta di consegna). ²Se il canale di trasmissione utilizzato non emette una ricevuta di consegna, il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui l'invio è scaricato dal destinatario.	Per l'inoltro di atti scritti (istanze, risposte, repliche, dupliche) e decisioni dinanzi l'Autorità giudiziaria è opportuno che venga utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta così da garantire la necessaria sicurezza e in modo che possa essere comprovata la notifica degli atti (ricevuta di consegna). Se ciò non fosse praticabile, è opportuno che per la notifica di istanze il momento determinante per il rispetto del termine sia quello dell'invio e non quello del ricevimento, così come avviene per l'invio cartaceo, dove decisivo risulta essere la consegna alla posta dell'atto (art. 13 cpv. 4 LPAm, ma anche molte altre norme di procedura). Questo anche per evitare che problemi in capo all'autorità che riceve l'atto compromettano il rispetto del termine da parte del mittente. Ci si chiede quali siano le conseguenze di un atto inviato in tempo utile ma non recapitato a causa di un guasto nel funzionamento della piattaforma utilizzata dall'Autorità. Eventualmente varrebbe la pena una formulazione analoga all'art. 21a PA secondo cui: <i>“per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione.”</i>

	Per la notifica di decisioni sarebbe sempre opportuno imporre l'obbligo dell'utilizzo di una piattaforma riconosciuta, salvo se la parte al procedimento abbia acconsentito all'utilizzo di altri canali di trasmissione come ad esempio la posta elettronica. In tal caso la ricevuta di consegna permetterebbe di comprovare la notifica dell'atto, come avviene oggi per gli invii raccomandati (decorrenza del termine dalla data di ritiro della raccomandata). Altri mezzi di comunicazione possono essere comunque utilizzati a rischio e pericolo della parte secondo quanto proposto al cpv. 2 (notifica al momento in cui l'invio è scaricato), ma si ritiene preferibile – qualora il cpv. 1 dovesse essere mantenuto nella versione attuale – imporre alle Autorità l'utilizzo di piattaforme che rilasciano una ricevuta di consegna (si tratterebbe quindi di inserire una definizione di primo livello per le piattaforme consentite, cfr. commento all'art. 4). Sono previsti meccanismi e misure per assicurare una corretta, puntuale e sicura conferma di rilascio della ricevuta di consegna? Si ritiene la regola prevista al cpv. 2 difficoltà nell'applicazione e rischi di abusi o errori.
Firma Art. 7 ¹ Una firma elettronica qualificata secondo la legge federale sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle) non è richiesta se l'identificazione del mittente e l'integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati (art. 10 cpv. 2 LPAmM). Sono eccettuati i casi in cui la legge prescrive di firmare un determinato documento. ² Se manca una firma elettronica prescritta, l'autorità concede alla parte un termine per la correzione. La parte può ritrasmettere gli atti scritti muniti di una firma elettronica riconosciuta oppure inviarli firmati a mano conformemente all'articolo 10 capoverso 1 LPAmM.	Analogamente a quanto illustrato per l'art. 5, il cpv. 2 andrebbe completato con una chiara regola circa le conseguenze del mancato rispetto del termine di correzione.
Certificato Art. 8 Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall'autorità né figura nella lista del prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (art. 12 cpv. 2 FiEle), il certificato regolamentato munito della chiave crittografica pubblica deve essere allegato all'invio.	
Consenso Art. 9 ¹ L'autorità può notificare una decisione o una comunicazione per via elettronica alla parte che ha esplicitamente acconsentito per scritto a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione. ² Chi è regolarmente parte in un procedimento dinanzi a una determinata autorità oppure rappresenta regolarmente parti dinanzi a detta autorità può comunicare a quest'ultima di notificargli le decisioni e le comunicazioni per via elettronica in uno o in tutti i procedimenti. ³ Chiunque può comunicare a un'autorità di notificargli le fatture aventi carattere di decisione sotto forma di fattura elettronica. Le fatture aventi carattere di decisione sono decisioni il cui scopo principale consiste nello stabilire l'obbligo di pagare un determinato importo e che sono inviate unitamente alla fattura. ⁴ Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. ⁵ Il consenso e la revoca richiedono la forma scritta; non devono essere firmati.	Cpv. 2: per motivi di sicurezza e identificazione si propone che questa comunicazione avvenga in forma scritta o sia necessaria almeno una firma elettronica qualificata. Così come formulato l'articolo non permette all'Autorità di verificare l'identità di chi ha inviato la richiesta. Per chiarezza, andrebbe indicato un termine entro il quale la parte deve notificare il proprio consenso. Si ritiene preferibile che sia il consenso che la revoca sia firmati.

Modalità Art. 10 ¹Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta. ²L'autorità può utilizzare anche altri tipi di trasmissione purché questi ultimi permettano in modo appropriato di: a) identificare inequivocabilmente il destinatario; b) stabilire inequivocabilmente il momento della notificazione; c) proteggere la comunicazione, fino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati. ³In deroga al capoverso 2 lettera b, non è necessario che il momento della notificazione di fatture elettroniche aventi carattere di decisione possa essere stabilito. Tali fatture sono notificate tramite gli abituali fornitori di servizi per lo scambio elettronico di fatture: a) in un sistema contabile del destinatario; b) nell'e-banking del destinatario. ⁴Le decisioni e le comunicazioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF. Le fatture elettroniche aventi carattere di decisione sono trasmesse in formato PDF e come dati strutturati. ⁵Le decisioni sono provviste di una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e FiEle). ⁶Possono essere provviste di un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d FiEle): a) le copie elettroniche delle decisioni; b) le decisioni emanate tramite una procedura automatizzata e che in ragione del loro elevato numero non possono essere firmate singolarmente da un rappresentante dell'autorità (notificazione collettiva di decisioni); c) le fatture elettroniche aventi carattere di decisione.	Si ribadisce la necessità, almeno a livello cantonale, di uniformare il sistema. Il cpv. 2 crea ulteriore confusione e incertezza.; essendo l'espressione "permettendo in modo appropriato" di difficile interpretazione e conseguente applicazione (quali sono i criteri di valutazione?). Vedi commento all'art. 6.
Momento della notificazione Art. 11 ¹Se l'autorità trasmette la decisione o la comunicazione a una casella di posta elettronica, il momento in cui l'invio è scaricato dal destinatario è considerato il momento della notificazione. ²Se indirizzato a una casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione del titolare su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l'invio è considerato primo tentativo di consegna in analogia all'articolo 17 capoverso 4 lettera a LPAm. ³Le fatture elettroniche aventi carattere di decisione si considerano notificate 30 giorni dopo l'accredito di un pagamento.	Cpv. 1: vale quanto già detto in precedenza circa il certo e sicuro accertamento del momento in cui la decisione o la comunicazione è scaricata dal destinatario. Il cpv. 2 è poco chiaro.
Nuova decisione in caso di fatture elettroniche aventi carattere di decisione Art. 12 ¹Se il destinatario di una fattura elettronica avente carattere di decisione non ha effettuato alcun pagamento entro 30 giorni dalla data di spedizione, gli viene notificata una nuova decisione sotto forma di documento cartaceo contro ricevuta oppure secondo l'articolo 10 capoversi 1 o 2. ²In questo caso la notificazione della fattura elettronica non è presa in considerazione per stabilire il momento della notificazione.	Si propone che anche questo tipo di decisione sottostia alla medesima procedura delle altre decisioni di cui ai precedenti articoli. Il sistema proposto è poco chiaro. Ci si chiede quale sia il momento determinante della notifica qualora la fattura dovesse essere pagata solo parzialmente, verosimilmente con questa formulazione non verrà inviata nuovamente al destinatario tramite altri mezzi.

Trasmissione successiva di comunicazione per via elettronica Art. 13 ¹Le parti possono chiedere che l'autorità trasmetta loro successivamente per via elettronica le comunicazioni che sono state loro notificate in altro modo. ²L'autorità allega al documento elettronico l'attestazione che esso coincide con la comunicazione.	
Stampa su carta di un atto scritto in forma elettronica Art. 14 ¹L'autorità verifica la firma elettronica in merito: a) all'integrità del documento; b) all'identità del firmatario; c) alla validità e alla qualità della firma elettronica compresi eventuali attributi importanti giuridicamente; d) alla data e ora della firma, compresa la qualità di tali indicazioni. ²Alla stampa su carta l'autorità aggiunge il risultato della verifica della firma elettronica e l'attestazione che detta stampa riproduce correttamente il contenuto dell'atto scritto comunicato in forma elettronica. ³L'attestazione è datata, firmata e corredata dei dati del firmatario.	L'articolo è poco chiaro, anche per rapporto all'aspetto pratico derivante dalla sua applicazione.



Città di Lugano
Affari giuridici

Via della Posta 8
6900 Lugano
Svizzera

t. +41 58 866 70 80
giuridico@lugano.ch
www.lugano.ch

Risoluzione municipale
21 settembre 2023
rif. dag n. 5749/RM

E-mail
Città di Lugano, C.P. 1670, 6901 Lugano

can-cgcs@ti.ch
Consiglio di Stato
6500 Bellinzona

Lugano, 25 settembre 2023

Avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm)

Gentili Signore,
egregi Signori,

dando seguito al vostro cortese invito del 9 agosto 2023, il Municipio di Lugano formula le osservazioni seguenti relative alla procedura di consultazione summenzionata:

- Art. 3: lascia libera ciascuna autorità di decidere se accettare la comunicazione elettronica. D'altra parte l'art. 13 permette alle parti di richiedere la trasmissione in forma elettronica di una comunicazione notificata in altro modo. Se l'autorità sarà obbligata ad assecondare questo tipo di richiesta, dovrà comunque dotarsi di strumenti e soluzioni per la firma elettronica di documenti. Il Cantone dovrebbe sostenere i Comuni che non dispongono delle risorse necessarie.
- Art. 3, capoverso 2: il termine "recapito elettronico" non è rappresentativo delle informazioni richieste all'art. 4. L'art. 3 capoverso 2 deve essere completato come segue: L'autorità che ammette la comunicazione per via elettronica degli atti scritti indica un recapito elettronico secondo l'articolo 4 **cpv 2 lit a-f**.
- Art. 4 cpv 2 lit f: mancano i riferimenti alle disposizioni della FiEle riguardanti la firma e il sigillo elettronico. Questi sono importanti poiché comportano il rinvio all'**Ordinanza dell'UFCOM sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali** che contiene le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti i servizi di certificazione che emettono i certificati per le firme digitali e i sigilli elettronici.
- Art. 7: elimina la necessità della firma elettronica qualificata se "l'identificazione del mittente e l'integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati", salvo renderla obbligatoria per le decisioni con l'art. 10 cpv 5. Poiché il campo di applicazione della LPAm riguarda le "decisioni" (vedi art. 1 LPAm) non è chiaro a quale tipo di comunicazioni si riferisce l'art. 7. La norma dovrebbe specificare esplicitamente la possibilità per l'autorità amministrativa (in particolare i Comuni) la possibilità di creare dei portali in cui accedere tramite login, password e/o 2FA previa identificazione dell'utente.
- Il rapporto esplicativo spiega come l'obbligo di firma elettronica qualificata (o sigillo in casi particolari) descritto nell'art. 10 derivi dalla necessità di conformità ad un regolamento cantonale sulle deleghe decisionali. C'è da chiedersi se è opportuno che un regolamento interno all'amministrazione cantonale influenzi in modo così restrittivo



un regolamento applicabile a tutti gli enti pubblici e parapubblici.

- Il regolamento utilizza i termini "decisione", "comunicazione", "documento", "atto" riferendosi all'oggetto della trasmissione ma solo il primo è definito formalmente nell'art. 2 della LPAm. A scanso di equivoci sarebbe utile definire formalmente tutti i termini utilizzati.
- Art. 7: il capoverso 2 dell'art. 10 LPAm non definisce il significato di "firma elettronica riconosciuta". Inoltre, a integrazione dell'art. 10 LPAm, la parte deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata ai sensi della FiEle.
- Art. 9 – 12: i requisiti descritti sono adeguati alla notifica delle decisioni, ma troppo elevati per la notifica delle comunicazioni. Esempi:
 - Il regolamento non consente la trasmissione per altri canali elettronici di una richiesta di atti necessari all'emissione della decisione.

Pertanto, proponiamo di limitare l'applicazione degli art. 9 – 12 unicamente alla notifica delle decisioni, seguendo l'esempio dell'ordinanza federale sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi.

- Art. 10, capoverso 6 b): la procedura automatizzata e il numero di decisioni emesse sono due condizioni sufficienti per applicare il sigillo elettronico a qualsiasi decisione? L'applicazione del sigillo elettronico regolamentato in sostituzione della firma elettronica qualificata non dovrebbe essere valutata caso per caso, anche in considerazione del fatto che la definizione di "procedura automatizzata" è aperta a interpretazioni?
- Art. 13: ha senso consentire alle parti di richiedere la successiva trasmissione per via elettronica di comunicazioni (non decisioni) che sono state notificate in altri modi? Ciò presuppone la conservazione di tutte le comunicazioni relative a una pratica fintantoché sussiste l'obbligo di conservazione della decisione.

Vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, i nostri migliori saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco

Michele Foletti

Il Segretario comunale

Robert Bregy



MUNICIPIO DI LUMINO

www.lumino.ch info@lumino.ch
Casella postale 24
Telefono 091 829 12 64
Fax 091 829 30 27
Ccp 65-549-8



ORARI DI CANCELLERIA

Il lunedì	dalle 10.00 alle 12.00
da martedì a venerdì	dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Invio per posta elettronica
can-cgcs@ti.ch

Ns. rif.: 30084

6533 Lumino, 9 ottobre 2023

Avamprogetto di Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm)

Gentili Signore, egregi Signori,

in riferimento alla consultazione per l'avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm), con la presente siamo ad inoltrarvi le nostre osservazioni.

Di principio accogliamo positivamente la possibilità di ricevere e inviare in forma elettronica gli atti e le decisioni tra una parte e l'autorità; in tale contesto non intravediamo alcun problema con la regolamentazione da voi proposta.

Tuttavia, per l'implementazione di quanto precede occorre predisporre un sistema con determinati standard legali e di sicurezza che per il nostro Comune risultano particolarmente onerosi se non addirittura sproporzionati. Per questioni di praticità nonché di economia di scala e di semplificazione, sarebbe dunque senz'altro auspicabile che sia il Cantone a predisporre una piattaforma elettronica uniforme per tutti i Comuni per l'invio e la ricezione degli atti in forma elettronica, anziché lasciare che sia ogni ente locale a dover predisporre tale sistema in maniera autonoma e indipendente con conseguente spreco di risorse finanziarie, know-how e difformità dei sistemi.

Ringraziandovi per la collaborazione, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

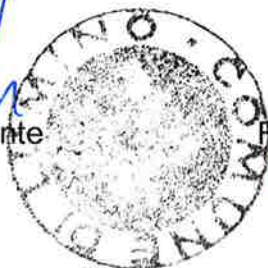
Per il Municipio di Lumino:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Nicolò Parente

Florian Righetti





Città di Mendrisio

Municipio
Via Municipio 13
CH-6850 Mendrisio

058 688 31 10
cancelleria@mendrisio.ch
mendrisio.ch
MD/pj

Municipio, 6850 Mendrisio

Via email: can-cgcs@ti.ch

Lodevole
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona

6 ottobre 2023

Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi – Procedura di consultazione

Egregi signori,

il Municipio ha preso atto con piacere dell'avamprogetto che regola la comunicazione via elettronica tra cittadino e Autorità amministrativa e della volontà dell'Esecutivo Cantonale di porre pertanto in vigore le basi legali contenute da tempo nella LPamm in tale ambito.

La Città di Mendrisio sta investendo nella trasformazione digitale dell'Amministrazione comunale nell'ottica di semplificare e agevolare il cittadino nei rapporti con l'Amministrazione e non può che accogliere favorevolmente il nuovo Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi.

Il progetto di legge è nel suo insieme condiviso, seppur si auspica che, per una maggior sicurezza e semplificazione della procedura per il cittadino, venga centralizzato il processo con la creazione di una piattaforma unica per lo meno per i procedimenti giudiziari presso le Autorità Amministrative Cantionali e una lista unica pubblicata sul sito del Cantone con indicazione di tutte le Autorità che ammettono la trasmissione digitale degli atti.

Inoltre risulta in particolare problematico l'art. 6 RCE-LPamm relativo al momento determinante per il rispetto di un termine impartito dall'Autorità a una parte per l'inoltro di un atto nell'ambito di un procedimento giudiziario. Secondo il progetto di legge il momento della notifica viene infatti fissato nel momento in cui la piattaforma di trasmissione dei dati preposta rilascia la ricevuta che attesta il ricevimento dell'atto, mentre normalmente nelle procedure giudiziarie "su carta" il momento determinante per il rispetto di un termine è quando viene depositato l'atto alla Posta per il suo inoltro all'Autorità.

Per una miglior lettura della presa di posizione allegato alla presente vi rimettiamo una tabella con i commenti articolo per articolo.

Con distinta stima.


Samuele Cavadini
Economista aziendale SUP
Sindaco

Per il Municipio



Massimo Demenga
Lic. rer. pol.
Segretario


Allegato
Menzionato

Copia
Servizio Giuridico comunale
Team di Direzione Dicastero Amministrazione, Michela Teoldi Belluzzi
CED
Ufficio contribuzioni

Articolo (RCE-LPAm)	Commento
Oggetto e campo di applicazione Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina le modalità della comunicazione per via elettronica tra una parte e un'autorità amministrativa nell'ambito di un procedimento retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm). ²Il presente regolamento è applicabile alla comunicazione di: a) atti scritti in vista dell'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 2 LPAm; b) decisioni ai sensi dell'articolo 2 LPAm.	
Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura Art. 2 Sono riconosciute le piattaforme di trasmissione riconosciute conformemente all'articolo 3 dell'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento del 18 giugno 2010.	
Ammissibilità della comunicazione per via elettronica Art. 3 ¹Ciascuna autorità decide se ammettere la comunicazione per via elettronica. ²L'autorità che ammette la comunicazione per via elettronica degli atti scritti indica un recapito elettronico secondo l'articolo 4. ³Essa informa la Cancelleria dello Stato.	Fermo restando quanto si indica al punto seguente, sarebbe utile che venga stilata da parte del Cantone una lista centralizzata di tutte le Autorità amministrative che ammettono la comunicazione per via elettronica, pubblicata sul sito del cantone. Nella lista, come permesso nell'ordinanza federale del 18 giugno 2010 (RS 172.021.2, art. 3 cpv. 3), le Autorità giudiziarie possono escludere, mediante iscrizione, alcuni procedimenti in cui vengono trattate informazioni segrete o confidenziali Come indicato all'art. 4 sarebbe opportuno imporre l'utilizzo di una piattaforma riconosciuta.
Informazioni necessarie alla comunicazione elettronica Art. 4 ¹Le informazioni necessarie alla comunicazione di atti in forma elettronica vanno pubblicate su Internet. ²Per ogni autorità vanno indicate le seguenti informazioni: a) l'indirizzo elettronico; b) gli indirizzi ammessi per la trasmissione per via elettronica; c) i canali di comunicazione autorizzati; d) i formati di dati autorizzati per la comunicazione; e) singoli tipi di atti da trasmettere, oltre che per via elettronica, anche su carta; f) l'indirizzo al quale figurano i certificati muniti di chiavi crittografiche pubbliche che devono essere utilizzati per la cifratura di atti scritti trasmessi all'autorità e per la verifica della firma elettronica dell'autorità. ³La Cancelleria dello Stato può disciplinare la registrazione e l'aggiornamento delle iscrizioni.	È auspicabile che venga introdotta un'unica piattaforma riconosciuta per tutte le Autorità perlomeno a livello cantonale. Perlomeno sarebbe opportuno che l'utilizzo di una piattaforma riconosciuta sia imposto nell'ambito di procedimenti giudiziari in ambito amministrativo. Ciò renderebbe più sicura, e semplice, la procedura per il cittadino. Inoltre nel rapporto esplicativo, a pagina 2, viene scritto che le autorità non possono essere chiamate a rispondere per gli atti scritti comunicati in ritardo in seguito alla temporanea inaccessibilità della lista con tutti gli indirizzi e informazioni per trasmettere elettronicamente un atto all'autorità: motivo in più per definire nell'ordinanza una piattaforma unica da utilizzare. Come indicato in precedenza, è auspicata una lista centralizzata pubblicata sul sito del Cantone, la formulazione aperta crea solo confusione. La lista deve specificare se la comunicazione elettronica è ammessa per tutti i procedimenti amministrativi dinanzi l'Autorità giudiziaria o se vi sono delle eccezioni. Nei canali di comunicazione autorizzati (let. c) andrebbe ad ogni modo specificato <i>“quali una piattaforma di trasmissione riconosciuta, il sito internet per trasmettere online atti scritti o l'indirizzo di posta elettronica non protetto”</i>, esattamente come l'Ordinanza federale sopra citata.

	Sarebbe inoltre opportuno che per i mezzi e i sistemi di trasmissione autorizzati vengano posti perlomeno delle condizioni minime che essi devono rispettare (cfr. commento all'art. 6), esplicitando quindi una definizione di primo livello direttamente nel Regolamento. Questo nel caso non dovesse essere prevista una piattaforma unica nel Regolamento, come invece si auspica.
Formato Art. 5 ¹Le parti comunicano i loro atti scritti e gli allegati nel formato autorizzato, per il canale di comunicazione utilizzato, secondo le informazioni pubblicate su Internet conformemente all'articolo 4. ²Se non riesce a leggere un atto scritto o gli allegati, l'autorità concede alla parte un breve termine per: a) ritrasmettere l'atto scritto o gli allegati nel formato stabilito dall'autorità; o b) trasmettere, dopo averli stampati, tutto l'atto scritto e gli allegati o soltanto una parte di esso, secondo le modalità previste dall'articolo 10 capoverso 1 LPAm. ³Se per la comunicazione non è usata una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l'autorità provvede a proteggere appropriatamente i dati personali durante la trasmissione nei canali di comunicazione autorizzati. L'invio trasmesso per posta elettronica usuale va cifrato con il codice di cifratura pubblico indicato nella lista.	Il cpv. 2 dovrebbe essere precisato, prevedendo anche il caso in cui l'autorità non riesce ad aprire l'allegato e il caso in cui l'atto è in un formato non autorizzato. Il cpv. 2 let. b andrebbe riformulato. Andrebbe specificato che l'autorità assegna un termine adeguato per porre rimedio con indicazione delle conseguenze in caso di mancato rispetto dello stesso conformemente all'art. 12 cpv. 1 LPAm. Il commento all'art. 4 vale <i>mutatis mutandis</i> per l'art. 5: sarebbe meglio prevedere già un formato elettronico unico da utilizzare davanti a tutte le autorità cantonali.
Termini Art. 6 ¹Il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui la piattaforma di trasmissione utilizzata dalle parti in un procedimento rilascia la ricevuta che attesta il ricevimento dell'atto scritto a destinazione dell'autorità (ricevuta di consegna). ²Se il canale di trasmissione utilizzato non emette una ricevuta di consegna, il momento determinante per il rispetto di un termine è quello in cui l'invio è scaricato dal destinatario.	Per l'inoltro di atti scritti (istanze, risposte, repliche, dupliche) e decisioni dinanzi l'Autorità giudiziaria è opportuno che venga utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta così da garantire la necessaria sicurezza e in modo che possa essere comprovata la notifica degli atti (ricevuta di consegna). Se ciò non fosse praticabile, è opportuno che per la notifica di istanze il momento determinante per il rispetto del termine sia quello dell'invio e non quello del ricevimento, così come avviene per l'invio cartaceo, dove decisivo risulta essere la consegna alla posta dell'atto (art. 13 cpv. 4 LPAm, ma anche molte altre norme di procedura). Questo anche per evitare che problemi in capo all'autorità che riceve l'atto compromettano il rispetto del termine da parte del mittente. Ci si chiede quali siano le conseguenze di un atto inviato in tempo utile ma non recapitato a causa di un guasto nel funzionamento della piattaforma utilizzata dall'Autorità. Eventualmente varrebbe la pena una formulazione analoga all'art. 21a PA secondo cui: <i>"per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione."</i> Per la notifica di decisioni sarebbe sempre opportuno imporre l'obbligo dell'utilizzo di una piattaforma riconosciuta, salvo se la parte al procedimento abbia acconsentito all'utilizzo di altri canali di trasmissione come ad esempio la posta elettronica. In tal caso la ricevuta di consegna permetterebbe di comprovare la notifica dell'atto, come avviene oggi per gli invii raccomandati (decorrenza del termine dalla data di ritiro della raccomandata). Altri mezzi di

	comunicazione possono essere comunque utilizzati a rischio e pericolo della parte secondo quanto proposto al cpv. 2 (notifica al momento in cui l'invio è scaricato), ma si ritiene preferibile – qualora il cpv. 1 dovesse essere mantenuto nella versione attuale – imporre alle Autorità l'utilizzo di piattaforme che rilasciano una ricevuta di consegna (si tratterebbe quindi di inserire una definizione di primo livello per le piattaforme consentite, cfr. commento all'art. 4).
Firma Art. 7 ¹ Una firma elettronica qualificata secondo la legge federale sulla firma elettronica del 18 marzo 2016 (FiEle) non è richiesta se l'identificazione del mittente e l'integrità della comunicazione sono garantite con altri mezzi adeguati (art. 10 cpv. 2 LPAmM). Sono eccettuati i casi in cui la legge prescrive di firmare un determinato documento. ² Se manca una firma elettronica prescritta, l'autorità concede alla parte un termine per la correzione. La parte può ritrasmettere gli atti scritti muniti di una firma elettronica riconosciuta oppure inviarli firmati a mano conformemente all'articolo 10 capoverso 1 LPAmM.	
Certificato Art. 8 Se non è accessibile sulla piattaforma di trasmissione utilizzata dall'autorità né figura nella lista del prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (art. 12 cpv. 2 FiEle), il certificato regolamentato munito della chiave crittografica pubblica deve essere allegato all'invio.	
Consenso Art. 9 ¹ L'autorità può notificare una decisione o una comunicazione per via elettronica alla parte che ha esplicitamente acconsentito per scritto a tale tipo di notificazione per il procedimento in questione. ² Chi è regolarmente parte in un procedimento dinanzi a una determinata autorità oppure rappresenta regolarmente parti dinanzi a detta autorità può comunicare a quest'ultima di notificargli le decisioni e le comunicazioni per via elettronica in uno o in tutti i procedimenti. ³ Chiunque può comunicare a un'autorità di notificargli le fatture aventi carattere di decisione sotto forma di fattura elettronica. Le fatture aventi carattere di decisione sono decisioni il cui scopo principale consiste nello stabilire l'obbligo di pagare un determinato importo e che sono inviate unitamente alla fattura. ⁴ Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. ⁵ Il consenso e la revoca richiedono la forma scritta; non devono essere firmati.	Cpv. 2: per motivi di sicurezza e identificazione si propone che questa comunicazione avvenga in forma scritta o sia necessaria almeno una firma elettronica qualificata. Così come formulato l'articolo non permette all'Autorità di verificare l'identità di chi ha inviato la richiesta.

Modalità Art. 10 ¹Per la notificazione è utilizzata una piattaforma di trasmissione riconosciuta. ²L'autorità può utilizzare anche altri tipi di trasmissione purché questi ultimi permettano in modo appropriato di: a) identificare inequivocabilmente il destinatario; b) stabilire inequivocabilmente il momento della notificazione; c) proteggere la comunicazione, fino alla notificazione, da modifiche e da accessi non autorizzati. ³In deroga al capoverso 2 lettera b, non è necessario che il momento della notificazione di fatture elettroniche aventi carattere di decisione possa essere stabilito. Tali fatture sono notificate tramite gli abituali fornitori di servizi per lo scambio elettronico di fatture: a) in un sistema contabile del destinatario; b) nell'e-banking del destinatario. ⁴Le decisioni e le comunicazioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF. Le fatture elettroniche aventi carattere di decisione sono trasmesse in formato PDF e come dati strutturati. ⁵Le decisioni sono provviste di una firma elettronica qualificata (art. 2 lett. e FiEle). ⁶Possono essere provviste di un sigillo elettronico regolamentato (art. 2 lett. d FiEle): a) le copie elettroniche delle decisioni; b) le decisioni emanate tramite una procedura automatizzata e che in ragione del loro elevato numero non possono essere firmate singolarmente da un rappresentante dell'autorità (notificazione collettiva di decisioni); c) le fatture elettroniche aventi carattere di decisione.	Si ribadisce la necessità, almeno a livello cantonale, di uniformare il sistema. Il cpv. 2 crea ulteriore confusione e incertezza. Vedi commento all'art. 6.
Momento della notificazione Art. 11 ¹Se l'autorità trasmette la decisione o la comunicazione a una casella di posta elettronica, il momento in cui l'invio è scaricato dal destinatario è considerato il momento della notificazione. ²Se indirizzato a una casella di posta elettronica del destinatario, installata previa identificazione del titolare su una piattaforma di trasmissione riconosciuta, l'invio è considerato primo tentativo di consegna in analogia all'articolo 17 capoverso 4 lettera a LPAm. ³Le fatture elettroniche aventi carattere di decisione si considerano notificate 30 giorni dopo l'accredito di un pagamento.	Il cpv. 2 è poco chiaro.
Nuova decisione in caso di fatture elettroniche aventi carattere di decisione Art. 12 ¹Se il destinatario di una fattura elettronica avente carattere di decisione non ha effettuato alcun pagamento entro 30 giorni dalla data di spedizione, gli viene notificata una nuova decisione sotto forma di documento cartaceo contro ricevuta oppure secondo l'articolo 10 capoversi 1 o 2. ²In questo caso la notificazione della fattura elettronica non è presa in considerazione per stabilire il momento della notificazione.	Si propone che anche questo tipo di decisione sottostia alla medesima procedura delle altre decisioni di cui ai precedenti articoli. Il sistema proposto è poco chiaro. Ci si chiede quale sia il momento determinante della notifica qualora la fattura dovesse essere pagata solo parzialmente, verosimilmente con questa formulazione non verrà inviata nuovamente al destinatario tramite altri mezzi.

Trasmissione successiva di comunicazione per via elettronica Art. 13 ¹Le parti possono chiedere che l'autorità trasmetta loro successivamente per via elettronica le comunicazioni che sono state loro notificate in altro modo. ²L'autorità allega al documento elettronico l'attestazione che esso coincide con la comunicazione.	
Stampa su carta di un atto scritto in forma elettronica Art. 14 ¹L'autorità verifica la firma elettronica in merito: a) all'integrità del documento; b) all'identità del firmatario; c) alla validità e alla qualità della firma elettronica compresi eventuali attributi importanti giuridicamente; d) alla data e ora della firma, compresa la qualità di tali indicazioni. ²Alla stampa su carta l'autorità aggiunge il risultato della verifica della firma elettronica e l'attestazione che detta stampa riproduce correttamente il contenuto dell'atto scritto comunicato in forma elettronica. ³L'attestazione è datata, firmata e corredata dei dati del firmatario.	

Via San Gottardo 60
Casella Postale 115
CH - 6648 Minusio



Comune di Minusio

Il Municipio



Cancelleria comunale

Telefono

+41 91 735 81 81

Fax

+41 91 743 12 89

e-mail

cancelleria@minusio.ch
<http://www.minusio.ch>

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona

can-cgcs@ti.ch

Funzionario
incaricato

Ris. mun.

1065/2023

6648 Minusio, 31 agosto 2023

Avamprogetto di Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm) >> Procedura di consultazione

Onorevoli signora e signori Consiglieri di Stato,

con riferimento alla procedura di consultazione in oggetto ringraziamo innanzitutto per la facoltà che ci è concessa di esprimere nostre considerazioni.

Abbiamo esaminato attentamente la documentazione trasmessa con scritto del 9 agosto 2023 e salutiamo positivamente i contenuti dell'avamprogetto e formuliamo le seguenti osservazioni e domande riassunte in tre punti:

- a) Problematiche a livello dei costi: sviluppo della firma elettronica e sviluppo dei PDF certificati e legalizzati (con incarico a ditte esterne).
- b) art. 2 "Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura"
(rapporto esplicativo, pag. 1)

Viene indicato che l'Autorità può scegliere se indicare una piattaforma riconosciuta per la trasmissione sicura oppure un altro canale di comunicazione che si adatta alle sue esigenze specifiche (per esempio, formulario sul sito Internet o un indirizzo di posta elettronica non protetto).

Cosa s'intende con "formulario sul sito internet" ? A livello di protezione dei dati è possibile adottare un indirizzo di posta elettronica non protetto ?



c) art. 4 "Informazioni necessarie alla comunicazione elettronica"
(rapporto esplicativo, pag. 3)

"Formati di dati autorizzati per la comunicazione: in genere i PDF/A o PDF, ma può essere anche qualsiasi altro formato, a dipendenza delle esigenze delle specifiche entità amministrative."

Cosa s'intende ? Un PDF normale o un altro tipo di formato risulterebbe difficile da conservare a livello archivistico.

Ringraziamo già sin d'ora per la vostra attenzione e l'occasione ci è gradita per porgerle distinti saluti.

p. IL MUNICIPIO DI MINUSIO

Il Sindaco:

Il Segretario:


avv. Felice Dafond


avv. Yassin Benhamza

Da: [Segretario - Comune di Muzzano](#)
A: [can-cgcs](#)
Oggetto: Avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi
Data: mercoledì, 23 agosto 2023 16:10:06

Gentili Signori,

con riferimento alla vostra corrispondenza dello scorso 9 agosto 2023, vi informiamo che il Municipio di Muzzano esprime il proprio parere favorevole al riguardo, ritenuto che tale procedura permetterà un risparmio di tempo e costi, agevolando di conseguenza il lavoro dell'Amministrazione comunale.

Cordiali saluti

Daniela Bernardini

Segretaria comunale

Municipio di Muzzano
Piazza delle Scuole 3
6933 Muzzano

Tel. 091 966 43 42

segretario@muzzano.ch

Da: [Municipio Origlio](#)
A: [can-cgcs](#)
Oggetto: Consultazione
Data: venerdì, 6 ottobre 2023 07:24:33

Gentili signore,
Egregi signori,

in merito alla consultazione sull'avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAmM), vi comunichiamo che il Municipio, nella sua seduta del 3 ottobre scorso (RM 477/2023) ha deciso di sostenere la presa di posizione che verrà presentata dall'Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL).

Come aggiunta il Municipio suggerisce che le varie applicazioni abbiano possibilmente una struttura uniforme, così da aiutare il cittadino a famigliarizzarsi e a districarsi con una certa facilità.

Vogliate prendere buona nota di quanto sopra e gradire i nostri migliori saluti.

CANCELLERIA COMUNALE DI ORIGLIO
Elena Ferroni, Segretaria comunale

Tel. 091 945.15.55



Sportello: LU-MA-ME-GIO-VE 07.30-10.00

LU 13.30-18.00

Telefono: LU-MA-ME-GIO-VE 07.30-11.45

LU 13.30-18.00

Vuoi rimanere aggiornato? Registrati, ti manderemo per e-mail una notifica ad ogni nuovo comunicato! [Clicca QUI](#)

Il presente messaggio ed i suoi eventuali allegati possono contenere dati o informazioni confidenziali o protetti giuridicamente. Esso è destinato alle persone sopra indicate che sono le uniche autorizzate ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio (o una sua copia) per errore è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente, eliminando definitivamente l'originale, senza distribuire, copiare, inoltrare o fare altrimenti uso dello stesso.



Municipio

Lodevole
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
Email: can-cgcs@ti.ch

Il Municipio

Ns. rif.: CANC.23.15/JA/FB/ap
RM 18.09.2023

Paradiso, 19 settembre 2023

Procedura di consultazione

Avamprogetto di Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativo

Egregi signori,

diamo seguito alla procedura di consultazione dell'avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm) e ringraziamo per la possibilità di esprimere il nostro parere in merito.

Il Municipio, dopo attenta analisi vi sottopone le osservazioni che seguono.

Preavviso generale

L'avamprogetto pone l'accento su diverse tematiche relative alla comunicazione e trasmissione di documenti, anche di una certa rilevanza, tra privati e autorità, che toccano anche le sfere di competenza dei Municipi. Su questo principio il Municipio esprime un preavviso generale favorevole al progetto proposto. Tuttavia, alcune disposizioni risultano critiche e richiedono ulteriori approfondimenti da parte vostra.

Nel merito delle modifiche

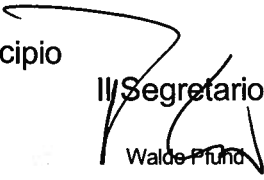
Di seguito sono presentate le nostre osservazioni su determinati articoli che lasciano l'Esecutivo comunale perplesso quanto all'efficacia, spunto d'analisi effettuato attraverso i nostri servizi amministrativi, e meglio:

Articolo	Osservazioni / proposte
Art. 2 Piattaforme riconosciute per la trasmissione sicura	Le due piattaforme citate nel rapporto esplicativo, già riconosciute dalla Confederazione, sono entrambe a pagamento. Quanto alla piattaforma PrivaSphere Secure Messaging ad oggi non è nemmeno disponibile in lingua italiana. Risulta dunque un servizio poco fruibile dal cittadino medio che non per forza ha conoscenze del francese o del tedesco, rispettivamente risulta sproporzionato dovergli imporre il pagamento di questi servizi per poter comunicare per via elettronica con le autorità. Non si comprende inoltre se queste piattaforme notifichino alla persona interessata la ricezione di un messaggio, ciò che potrebbe essere d'ostacolo al principio di celerità dei procedimenti e/o impedire al privato di essere puntualmente a conoscenza di comunicazioni/decisioni a lui destinate.
Art. 8 Certificato	La chiave crittografica pubblica permette di verificare che il contenuto della trasmissione di dati sia legittimo ed integro. Bisognerebbe già esserne in possesso o reperirla sulla lista del prestatore di servizi di certificazione riconosciuto (art. 12 cpv. 2 FiEle). In caso contrario, se si allegasse la chiave pubblica al messaggio stesso, si vanificherebbe lo scopo stesso per cui serve l'utilizzo di questa chiave, ovvero identificare il mittente e l'integrità del documento e del suo contenuto. L'art. 8 in questione risulta dunque essere in contraddizione con lo scopo stesso per cui vogliono essere introdotte le chiavi crittografiche.
Art. 10 Modalità	Mal si comprende il significato di <i>sigillo elettronico qualificato</i>, nemmeno confrontandosi con l'art. 2 lett. d FiEle e la differenza tra questo e la <i>firma elettronica qualificata</i>.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e nel contempo porgiamo i nostri migliori saluti.


Il Sindaco
Avv. Ettore Vismara

Per il Municipio


Il Segretario
Walde Pfund



Da: vicesegretario@porza.ch
A: [can-cgcs](#)
Oggetto: Avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi
Data: martedì, 22 agosto 2023 14:37:03
Allegati: [image001.png](#)

Gentili Signore,

egregi Signori,

con riferimento alla tematica citata in oggetto il Municipio di Porza esprime le considerazioni seguenti (ris. mun. n° 246/2023).

Premesso che l'Esecutivo non è contrario all'introduzione della facoltà di comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi, vi sono comunque alcune perplessità per le ragioni seguenti.

Per Comuni di dimensioni relativamente ridotte, com'è il caso di Porza, il numero di pratiche di contenzioso è esiguo, il che potrebbe significare il dover investire denaro per implementare un sistema che verrebbe utilizzato in poche occasioni, ciò a maggior ragione tenuto conto del fatto che tale via di comunicazione non necessariamente verrebbe sistematicamente utilizzata dai cittadini.

Con i migliori saluti.

VICE SEGRETARIO

COMUNALE

Massimiliano Canonica

Comune di Porza

Via Cantonale 22

6948 Porza

091/941.81.81

vicesegretario@porza.ch

www.porza.ch

Orari (Lu-Ma-Gio-Ve): 10.00-12.00/14.00-16.00 – (Me): 08-10/14-16



COMUNE DI SERRAVALLE

CH - 6713 Malvaglia

info@serravalle.ch
www.serravalle.ch

Telefono 091 870 11 45
09.00-12.00 / 14.00-17.30

Fax 091 870 14 77

Sportello 10.00-12.00 / 16.00-18.00

can-cgcs@ti.ch

Lodevole
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6 – CP 2170
6501 Bellinzona

Serravalle, 9 ottobre 2023

Avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi

Procedura di consultazione

Egregi signori,

in riferimento alla comunicazione dello scorso 9 agosto, il Municipio concorda sull'impostazione potestativa del regolamento citato a margine.

Se da una parte è condivisibile la promozione di strumenti digitali nei rapporti tra Stato e cittadino, dall'altra dev'essere altresì confermata la possibilità per i singoli enti locali di decidere se aderirvi o meno, tenuto non da ultimo conto dei conseguenti oneri amministrativi e finanziari.

Tale prerogativa rientra a tutti gli effetti nell'autonomia comunale e richiama non da ultimo il principio della proporzionalità.

Con l'occasione, porgiamo i migliori saluti.

Per il Municipio:

Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario comunale
Andreoli C.



Allegato:

-

Cpc:

vicesegretario comunale
Associazione Comuni Ticinesi (via posta elettronica: ass.comuniTI@bluewin.ch)

Da: [Segretario Comune di Vacallo](#)
A: [can-cgcs](#)
Oggetto: Re: risoluzione governativa n° 3747 - Avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm) Avvio della procedura di consultazione
Data: giovedì, 12 ottobre 2023 11:42:47

Il Municipio di Vacallo condivide la presa di posizione di ACT.

Cordiali saluti

Filippo Pezzati

segretario comunale

COMUNE DI VACALLO

piazza Municipio

6833 VACALLO

tel. ++41 91 695 27 00

Da: can-segreteria.cds [mailto:can-segreteria.cds@ti.ch]

Inviato: mercoledì, 9 agosto 2023 15:42

Oggetto: risoluzione governativa n° 3747 - Avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm) Avvio della procedura di consultazione

Ai Municipi dei Comuni Ticinesi

Signore e signori Sindaci,
Signore e signori Municipali,

in allegato vi trasmettiamo la risoluzione governativa n° 3747 del 9 agosto 2023, indirizzata alla vostra attenzione.

La presente e-mail è stata generata da un indirizzo di posta elettronica di solo invio; si chiede pertanto di non rispondere al messaggio.

Cordiali saluti.

Servizio di segreteria del Consiglio di Stato

Repubblica e Cantone Ticino
Cancelleria dello Stato
Servizi amministrativi del Consiglio di Stato
Servizio di segreteria del Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
CH-6501 Bellinzona
www.ti.ch/can



COMUNE DI VERNATE
Municipio

Studio del Cancelliere

REG. 18 OTT. 2023

Trasmesso a: CA CDS

005877

Lod.le Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

Ns. rif.: AV/md

Vernate, 11 ottobre 2023

Risposta alla consultazione sull'avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm)

Onorevole Signor Presidente,
On.li Signore e On.li Signori Consiglieri di Stato,

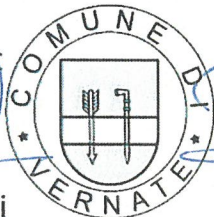
con riferimento alla consultazione in calce, la presente per informarvi che il Municipio di Vernate ha deciso di sottoscrivere la risposta dell'ERSL del 9 ottobre 2023 che trovate in allegato.

Vogliate gradire Onorevole Signor Presidente, On.li Signore e On.li Signori Consiglieri di Stato l'espressione dei nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

A. Vegezzi



Il Segretario:

M. Dotta

. menz.

Direzione generale

Viale H. Guisan 5
Casella postale
CH - 6501 Bellinzona
Tel. +41 91 803 71 11
Fax +41 91 803 71 80

Lodevole
Consiglio di Stato
All'attenzione del Presidente Raffele De Rosa
e del Cancelliere Arnoldo Coduri
Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

*Invio tramite posta elettronica alla Segreteria della
Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)*

Bellinzona, 02 ottobre 2023

Risposta di BancaStato nel contesto della procedura di consultazione riguardo l'avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm).

Richiesta del Consiglio di Stato del 9 agosto 2023

Onorevole Presidente,
Egregio Cancelliere,

in riferimento al vostro scritto del 9 agosto 2023, vi comunichiamo che abbiamo preso atto l'avamprogetto di regolamento. BancaStato è a favore del miglioramento dei servizi e delle prestazioni attraverso gli strumenti digitali di e-government e non formula ulteriori osservazioni.

Restiamo a disposizione per eventuali vostre osservazioni e porgiamo i nostri migliori saluti.

BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO


F. Cieslakiewicz


P. Lafranchi



Direzione Generale

Comunicazione via e-mail

can-cgcs@ti.ch

Consiglio di Stato

Piazza Governo 6

Casella postale 2170

6501 Bellinzona

Bellinzona, 9 ottobre 2023

Avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm)
Procedura di consultazione

Signor Presidente del Consiglio di Stato,
Signora e Signori Consiglieri,

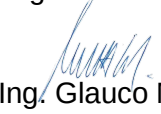
con mente al vostro scritto del 9 agosto 2023, di seguito trovate le osservazioni di EOC riguardanti l'Avamprogetto di regolamento citato a margine.

EOC ha preso atto con favore dell'interessante Avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RG 3747) e ringrazia per l'opportunità offertaci.

Da parte EOC non ci sono osservazioni particolari. Notiamo ad esempio che il prospettato art. 7 (firma elettronica) lascia sufficiente spazio per soluzioni praticabili, ciò che è importante per un attore come EOC che interagisce con molti differenti attori sul territorio.

Cogliamo l'occasione per ricordare che da qualche tempo EOC si è dotato di alcuni strumenti che ben si prestano alle modalità proposte dal Cantone, tra cui la piattaforma condivisa (EOCbox) per lo scambio sicuro e securizzato di informazioni cliniche tra gli attori del settore. Come pure l'assiduo scambio di corrispondenza e documentazione centralizzati tra EOC e il Ministero Pubblico già attualmente regolati, su iniziativa dell'EOC, secondo gli indirizzi e gli intenti del nuovo Regolamento.

Restando nel frattempo a disposizione per ogni e qualsiasi complemento, porgiamo i nostri migliori saluti.


Ing. Glauco Martinetti
Direttore generale


Avv. Marco Aschwanden
Responsabile Servizio giuridico

Da: [Sejdiu Visar](#)
A: [can-cgcs](#)
Oggetto: Avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm)
Data: lunedì, 20 novembre 2023 10:24:34

Gentili Signore, Egregi Signori,

SUPSI ringrazia molto per la condivisione dell'avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi.

Siamo grati per il coinvolgimento e apprezziamo molto l'impegno del Consiglio di Stato nello sviluppo di iniziative che promuovono la trasformazione digitale.

Desidero esprimere le nostre sincere scuse per la tardiva risposta alla procedura di consultazione. Dopo attenta valutazione, desideriamo comunicarvi che non abbiamo osservazioni da sollevare in merito all'avamprogetto presentato.

Ringraziandovi per l'opportunità e per l'attenzione concessa, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Servizi della Direzione generale

Servizi amministrativi

Visar Sejdiu
Referente per la direzione amministrativa

Le Gerre, Via Pobietto 11
CH-6928 Manno

Presa di posizione in merito all'avamprogetto di Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm)

Gentili Signore, egregi Signori,

Comprendiamo l'utilità della comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi, specialmente tra apparati ed enti statali e parastatali e per la comunicazione interna. Siamo tuttavia contrari alla digitalizzazione della società e alla comunicazione per via elettronica tra l'amministrazione pubblica e il cittadino per i motivi elencati qui di seguito.

- 1- **Dipendenza digitale:** la digitalizzazione sta diventando, soprattutto per i giovani, un fattore di dipendenza, di sempre maggiore isolamento e di perdita della capacità a relazionarsi.
- 2- **Perdita di relazione umana e di vicinanza tra le istituzioni e il cittadino:** le risposte automatizzate o fatte con algoritmi, la chiusura di sportelli a cui potersi rivolgere e parlare con una persona di riferimento, ecc. allontanano il cittadino dalle autorità. Riteniamo fondamentale mantenere la popolazione vicina all'amministrazione statale tramite la presenza umana.
- 3- **Perdita di posti di lavoro:** la digitalizzazione della comunicazione, assieme all'intelligenza artificiale, si sta sostituendo al lavoro umano sopprimendo un gran numero di posti di lavoro.
- 4- **Consumi energetici improponibili:** internet consuma già oggi il 10% dell'energia globale e, di questo passo, con la telecomunicazione sempre più usata dagli enti pubblici, la raccolta dati e l'introduzione del 5G entro il 2030, questo consumo aumenterà fino al 50%. Le TIC (Tecnologie dell'informazione e comunicazione) avranno un consumo energetico pari alla produzione di 1000 centrali nucleari della grandezza di quella di Gösgen, ciò che è contrario alla strategia di risparmio energetico di Cantoni e Confederazione.
- 5- **Aumento delle malattie ambientali e del lavoro dovute all'elettrosmog:** nel 2015 i medici per l'ambiente nel rapporto Berenis (commissionato dalla Confederazione) dichiaravano che il 5% della popolazione, più di 400.000 persone, accusava sintomi di elettrosensibilità, una problematica destinata ad aumentare in modo esponenziale con l'implementazione delle tecnologie di nuova generazione e con essa vi sarà una crescita anche dei costi della salute pubblica.
- 6- **Problemi di cybersicurezza:** la comunicazione elettronica non garantisce la protezione dei dati, e gli "hackeraggi" sono all'ordine del giorno. Affidandosi ad algoritmi e AI i dati possono essere travisati. Risulta estremamente sconsigliato sentirsi dire dai funzionari statali che i sistemi operativi non sbagliano, per poi scoprire che invece sono fallibili. Riteniamo che per una sicurezza reciproca, tutte le decisioni e le comunicazioni importanti tra Stato e cittadini debbano essere inviate in versione cartacea e per raccomandata.

Ci auguriamo di aver formulato la nostra presa di posizione in modo esaustivo e che vogliate tener conto delle nostre considerazioni.

A vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, vogliate gradire l'espressione della nostra stima.

Il comitato di HelvEthica Ticino

Ponte Capriasca, 9 ottobre 2023

Lodevole
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona

can-cgcs@ti.ch

Vezia, 25 settembre 2023

**Avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di
procedimenti amministrativi (RCE-LP Amm)
Osservazioni in merito alla procedura di consultazione**

Gentili Signore, Egregi Signori,

La Federazione ticinese delle associazioni di fiduciari FTAF accoglie favorevolmente l'introduzione del regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito dei procedimenti amministrativi. L'implementazione della digitalizzazione nei processi di comunicazione porterà ad indubbi benefici, quali uno snellimento della burocrazia ed una riduzione dei costi.

La semplificazione della procedura non deve tuttavia compromettere la sicurezza, la riservatezza ed il trattamento confidenziale dei dati.

Alla stregua del Consiglio di Stato, la Federazione auspica che entro tempi ragionevoli il maggior numero possibile di autorità ed enti adottino il sistema di comunicazione proposto e che la sua introduzione non risulti una prerogativa di pochi.

Lasciare un'ampia discrezionalità in merito alla possibile implementazione della digitalizzazione ne potrebbe rallentare considerevolmente l'adozione.

Ringraziandovi già sin d'ora per l'attenzione concessa, ci è gradita l'attenzione per porgevi i nostri più cordiali saluti.

Kevin Kaufmann

Presidente commissione leggi
F.T.A.F.

Cristina Maderni

Presidente
F.T.A.F.



ORDINE DEI NOTAI
DEL CANTON TICINO

PRESIDENTE

Mario Bazzi

Avvocato e Notaio - Ascona

VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIA

Ester Camponovo

Avvocato e Notaio - Chiasso

MEMBRI

Maria Cristina Bonfio

Avvocato e Notaio - Lugano

Camilla Ghiringhelli

Avvocato e Notaio - Bellinzona

Riccardo Balmelli

Avvocato e Notaio - Lugano

Lodevole

Consiglio di Stato

Piazza Governo 5

6501 Bellinzona

via e-mail can-cgcs@ti.ch

Ascona, 13 ottobre 2023

AVAMPROGETTO REGOLAMENTO COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Onorevole signor Presidente,

Onorevoli Consiglieri di Stato,

con riferimento all'avamprogetto del Regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi, a nome e per conto dell'Ordine dei Notai sono a formulare queste brevi osservazioni.

Premesso che la digitalizzazione anche dei rapporti giuridici è ormai una realtà sempre più concreta, rileviamo che lo scorso mese di giugno le Camere federali hanno adottato la Legge federale sulla digitalizzazione del notariato (LDN). L'entrata in vigore di questo testo di legge non è ancora stata fissata, ritenuto che al momento vi sono numerosi aspetti tecnici che dovranno essere regolati.

Alla luce di ciò e delle conseguenze che questa novità avrà nei rapporti tra i Notai e in particolare gli Uffici del Registro fondiario e del Registro di commercio, l'Ordine dei notai chiede che nell'implementazione del nuovo Regolamento si tenga conto di quanto disporranno le autorità federali, affinché le procedure elettroniche siano il più possibili armonizzate e compatibili.

Ringraziandovi, vi porgo i miei migliori saluti,

Avv. Mario Bazzi
Presidente

Lodevole Consiglio di Stato della
Repubblica e Cantone Ticino
Piazza Governo 6
6501 Bellinzona

Savosa, 9 ottobre 2023

Risposta alla consultazione sull'avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm)

Onorevole Presidente del Consiglio di Stato,
Egregio Cancelliere dello Stato,

Vi ringraziamo per l'invito ad esprimere un nostro parere sull'avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RCE-LPAm). Volentieri trasmettiamo di seguito le nostre considerazioni generali, seguite da alcune richieste e raccomandazioni.

Hanno espresso formale adesione alla presente presa di posizione i Municipi di Agno, Bedano, Canobbio, Capriasca, Caslano, Comano, Cureglia, Gravesano, Lamone, Magliaso, Manno, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Monteceneri, Morcote, Muzzano, Origgio, Porza, Pura, Torricella-Taverne e Vezia.

Considerazioni generali

Accogliamo con favore l'avamprogetto di regolamento in quanto esso va colmare un vuoto giuridico nel suo campo di applicazione, permettendo agli enti pubblici che lo desiderano la notificazione tramite canali elettronici di decisioni e atti aventi forza giuridica.

Approviamo tuttavia anche il carattere non obbligatorio, da mantenere tale, delle disposizioni contenute nel Regolamento per quanto concerne il fatto di implementare o meno canali di comunicazione elettronica. Vanno infatti considerate le necessità delle diverse amministrazioni comunali nonché delle diverse categorie di popolazione. Come il Cantone, anche l'ERSL auspica che i Comuni valutino la possibilità di migliorare i servizi al cittadino attraverso la progressiva digitalizzazione dei servizi secondo modalità comunque consone alle esigenze e caratteristiche di ciascun ente locale.

Obiettivo a tendere dovrebbe in ogni caso essere quello di andare verso un sistema il meno frammentato possibile, questo per facilitare la cittadinanza nel disbrigo dei dossier (sia relativi a decisioni che non) e ridurre i costi a carico dell'ente pubblico attraverso sinergie ed economie di scala.

Interessante in ottica di digitalizzazione sarebbe anche tendere progressivamente verso il più possibile di servizi "smart", i quali contrariamente ai semplici formulari online assistono l'utente nell'evasione della richiesta, riutilizzano dati già conosciuti dalle autorità a diversi livelli istituzionali, verificano in tempo reale i dati immessi, hanno un maggior livello di sicurezza dei dati, permettono di pagare online e rendono più agevole la gestione per le amministrazioni, pur richiedendo sempre un ruolo di controllo e supervisione all'agente umano.

Richieste e raccomandazioni

- L'ERSL richiede il chiarimento, e relativa indicazione esplicita nel Regolamento, degli eventuali impatti di quest'ultimo sugli enti che hanno già implementato o stanno implementando delle soluzioni per la comunicazione elettronica attraverso piattaforme diverse da quelle riconosciute dalla Confederazione. Questi enti devono poter continuare a basarsi sulla soluzione tecnica e organizzativa già implementata, estendendola se lo desiderano alla comunicazione elettronica di decisioni (beninteso sempre a condizione che la sicurezza nel trattamento dei dati e l'identificazione univoca del cittadino mittente/destinatario siano garantite).
- L'ERSL richiede inoltre al Consiglio di Stato e ai suoi Servizi di prevedere delle possibilità di formazione e sostegno ai Comuni nella digitalizzazione dei processi amministrativi. Questo attraverso consulenza da parte dell'amministrazione cantonale, ma anche linee guida di semplice comprensione e applicazione anche per non esperti del campo informatico e giuridico.
- Raccomandiamo infine di promuovere progetti modello ma anche sinergie e collaborazioni volontarie tra gruppi di Comuni al fine di condividere le risorse e ridurre i costi, offrendo allo stesso tempo al cittadino servizi di qualità e il cui accesso sia meno frammentato. Cogliamo l'occasione per ricordare al riguardo che anche l'ERSL rimane attivo in relazione alla sua missione di messa in rete e scambio di competenze su temi di interesse legati alla digitalizzazione e all'innovazione. L'ERSL ha inoltre avuto l'opportunità di nominare un suo rappresentante all'interno del "Comitato politico misto per la Trasformazione digitale" e conferma quindi il suo impegno a collaborare anche in questo tipo di gremi.

Ringraziando per la vostra attenzione vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese

Il Presidente



Franco Voci

Il segretario del CE



Jacopo Klaus

C.p.c. ai Comuni del Luganese